

Pubblicato il 31/03/2023

N. 01264/2023 REG.PROV.CAU.

N. 02084/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2023, proposto da:

Cooperativa Edificatrice Felice Cavallotti 1888 s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Gian Luca Martinelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, i cui uffici sono ubicati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Agostini Sara, in qualità di commissario liquidatore della Società Cooperativa, non costituita in giudizio;

per la riforma:

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) n. 00464/2023, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023 il Consigliere Lorenzo Cordi e udito l'avvocato Claudio Cataldi;

1. Considerato che, nel respingere l'istanza cautelare, il T.A.R. ha evidenziato come, dall'ispezione ministeriale, siano emersi numerosi elementi che inducono a dubitare seriamente dell'effettività dello scopo mutualistico e che, in particolare, sia ravvisabile una evidente etero-direzione della Società, comprovata: *i)* dal cumulo di cariche amministrative in capo ad un nucleo di soggetti, che ricorrono anche in altre cooperative; *ii)* dai rapporti finanziari intercorrenti con gli enti amministrati dal medesimo nucleo di persone in una logica di fatto di sinergia di gruppo; *iii)* dall'assenza di qualsiasi coinvolgimento del resto della platea sociale nella vita e nella gestione della cooperativa, platea sociale che al netto dei soci storici risulta composta da soci puramente “*strumentali*”.

2. Ritenuto, nei limiti della delibazione tipica della presente fase, l'appello cautelare non assistito da adeguato *fumus boni iuris* atteso che:

- i) dalla documentazione in atti emerge che la Società provvede alla raccolta di somme non fruttifere versate da “*aspiranti soci*”, i quali hanno sostenuto, con i loro apporti, le spese di gestione ordinaria in luogo dei soci cooperatori;
- ii) tale situazione non è conforme alla necessaria posizione di “*terzietà*” degli “*aspiranti soci*” che non appartenendo alla platea sociale, e, pertanto, non possono essere destinatari di diritti ed obblighi riconducibili alla partecipazione, a qualunque titolo, alla gestione sociale;
- iii) l'imputazione delle spese agli aspiranti soci è sintomatica della volontà di rendere gli stessi i veri destinatari dell'iniziativa edilizia intrapresa dalla società, quali acquirenti degli alloggi oggetto del provvedimento edificatorio;
- iv) non risulta un effettivo e reale coinvolgimento della platea sociale nella vita e nella gestione della Cooperativa;
- v) le irregolarità non paiono, *prima facie*, sanabili in quanto attengono al venir meno dello scopo mutualistico;
- vi) la complessiva situazione che emerge dalla documentazione in atti non consente neppure di ritenere configurabile una mutualità prevalente né di condividere le argomentazioni della Cooperativa appellante in ordine al ritenuto difetto di proporzionalità della misura che, in considerazione dell'assenza della necessaria condizione di mutualità, risulta conforme al disposto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

3. Ritenuto, pertanto, di respingere l'appello cautelare condannando la Cooperativa a rifondere al Ministero le spese di lite della presente fase che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

- i) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 2084/2023);

ii) condanna parte appellante a rifondere al Ministero le spese di lite della presente fase che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore

Giovanni Gallone, Consigliere

L'ESTENSORE

Lorenzo Cordi'

IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO